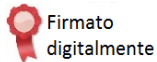


Pubblicato il 27/10/2026

01439 2026



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso [REDACTED], proposto da  
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Giaquinto,  
Giuseppe Ferlisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

[REDACTED], non costituito in giudizio;

***per l'accertamento***

dell'illegittimità del diniego in ordine all'istanza di accesso agli atti del 02.03.2026,  
con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione copie, a tutti  
gli atti ed i documenti inerenti alla procedura di valutazione dell'idoneità lavorativa  
dell'odierno ricorrente, e

***per la condanna***

della società resistente all'ostensione di tutti i documenti richiesti, afferenti alla

posizione del ricorrente per quanto concerne la procedura di idoneità fisica e psicoattitudinale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di [REDACTED];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 la dott.ssa [REDACTED]  
[REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, operatore di servizio alle dipendenze della [REDACTED] (di seguito anche solo [REDACTED]), agisce avverso il diniego di accesso agli atti opposto dalla società in relazione alla documentazione formata nell'ambito del procedimento di verifica della sua idoneità psicofisica. Il procedimento era stato avviato a seguito di un episodio che aveva comportato il ricorso a cure ospedaliere e successivi accertamenti presso l'[REDACTED].

Il ricorrente espone di aver reiteratamente richiesto l'ostensione delle relazioni e della documentazione istruttoria utilizzata nel procedimento valutativo, più in particolare, delle "1) relazioni del [REDACTED] trasmesse al reparto di Medicina del Lavoro dell'[REDACTED]; 2) relazioni di psicologia clinica in seguito alle sedute iniziate il [REDACTED]; 3) ogni ulteriore atto specificamente connesso alla revisione del giudizio di idoneità", senza tuttavia ottenere piena soddisfazione della propria istanza.

2. Con nota del 9 aprile 2026, oggetto della presente impugnativa, l'[REDACTED], ha negato l'accesso in relazione alle "relazioni del [REDACTED] trasmesse al reparto di Medicina del Lavoro dell'[REDACTED]", sul presupposto che gli atti richiesti costituissero documentazione interna ed endoprocedimentale priva di rilevanza esterna.

Il diniego integrava le risposte a precedenti istanze di accesso, in cui l' [REDACTED] aveva già rappresentato al ricorrente che la documentazione medica e le “*relazioni di psicologia*” clinica erano di competenza della struttura sanitaria che le aveva formate e le deteneva, ovvero l' [REDACTED] [REDACTED].

Nel diniego impugnato, la società precisa, ad integrazione delle precedenti interlocuzioni, che non esisterebbe alcuna relazione del [REDACTED] trasmessa all' [REDACTED] [REDACTED], bensì un mero scambio di *e-mail* intercorso con la struttura sanitaria in data antecedente alla visita medica. Tale corrispondenza viene qualificata come documentazione interna, contenente valutazioni soggettive e destinata esclusivamente a fini organizzativi e gestionali interni.

Secondo la resistente, detta documentazione non sarebbe dotata di autonoma rilevanza esterna né sarebbe suscettibile di produrre effetti nella sfera giuridica del lavoratore. L'unico atto rilevante ai fini della posizione del dipendente sarebbe invece il giudizio medico-legale conclusivo, adottato da una struttura sanitaria autonoma e indipendente rispetto alla società.

L' [REDACTED] evidenzia inoltre che il procedimento sanitario si è concluso con un giudizio di piena idoneità del ricorrente allo svolgimento delle proprie mansioni, senza alcuna prescrizione o limitazione lavorativa. Da tale circostanza la società fa discendere l'assenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della documentazione richiesta, non essendovi alcun provvedimento lesivo della posizione del dipendente.

La società conclude pertanto che l'istanza di accesso avrebbe carattere meramente esplorativo, e per tale ragione conferma il diniego già opposto, richiamando altresì il riscontro fornito dall' [REDACTED] [REDACTED] il 26 marzo 2026.

3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente sostiene quanto segue:

(i) vi sarebbe legittimazione passiva di [REDACTED] [REDACTED] rispetto alla disciplina sull'accesso, in quanto la suddetta società, in qualità di gestore del servizio pubblico di trasporto locale, sarebbe assoggettata alla disciplina dell'accesso documentale

prevista dalla legge n. 241/1990. Nello specifico, la verifica dell'idoneità psicofisica del personale addetto alla guida costituirebbe attività di pubblico interesse, e tale condizione si estenderebbe alla documentazione formata all'interno del procedimento;

(ii) vi sarebbe violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, e dunque illegittimità del diniego, in quanto fondato sulla qualificazione della documentazione richiesta come meramente interna o endoprocedimentale. In realtà, secondo la prospettazione del ricorrente, tutti questi atti avrebbero fornito contributi al procedimento, inclusi gli atti istruttori e la corrispondenza intercorsa con altri enti, divenendo rilevanti ai fini della ricostruzione dell'iter decisionale.

Viene inoltre contestata l'affermazione secondo cui difetterebbe un interesse qualificato all'accesso. Il ricorrente evidenzia che la documentazione richiesta riguarda direttamente la propria sfera personale e professionale, e che la conoscenza della stessa è necessaria per verificare la correttezza del procedimento e delle valutazioni trasmesse dal datore di lavoro alle autorità sanitarie.

4. Si è costituita l'██████████ per resistere al ricorso, basando la sua linea difensiva sull'assenza di interesse in capo al ricorrente in ragione del giudizio finale favorevole, sul carattere esplorativo dell'istanza, nonché sulla tardività del ricorso.

In particolare, con riferimento alla tardività del ricorso la resistente afferma che il ricorrente aveva già ricevuto un diniego (o comunque un mancato riscontro equivalente a silenzio-rigetto) molto prima dell'istanza di accesso del 2 marzo 2026. Al riguardo, evidenzia che il ricorrente aveva inoltrato le istanze del 16 luglio 2025, del 19 gennaio 2026 e del 2 marzo 2026 con contenuto sostanzialmente analogo. Per l'istanza del 16 luglio 2025 si sarebbe formato il silenzio-rigetto, mentre per quella del 19 gennaio 2026 il termine per l'impugnazione sarebbe decorso a far data della risposta del 22 gennaio 2026, con cui l'Ufficio Risorse Umane aveva già rappresentato che la documentazione medica doveva essere richiesta all'██████████.

Pertanto, il ricorrente sarebbe già stato a conoscenza del diniego, non essendo intervenuti fatti nuovi e non essendo stato prospettato un interesse diverso.

5. Alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso merita accoglimento.

7. L'assunto secondo cui l'interesse all'accesso verrebbe meno per effetto del giudizio finale favorevole non è condivisibile.

7.1. Com'è noto, il diritto di accesso non presuppone necessariamente l'esistenza di un provvedimento lesivo, essendo sufficiente che il documento richiesto sia idoneo a incidere, anche indirettamente, sulla sfera giuridica dell'istante. La legittimazione all'accesso spetta infatti a chiunque dimostri che gli atti richiesti abbiano prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.

Nel caso in esame, i documenti richiesti concernono esclusivamente il ricorrente e sono stati formati nell'ambito di un procedimento volto all'accertamento della sua idoneità psicofisica. L'interesse non è quindi rivolto a sindacare l'esito finale del procedimento, bensì a conoscere le informazioni e le valutazioni che hanno alimentato l'istruttoria concernente la propria posizione personale e professionale.

7.2. È errata l'affermazione secondo cui la posizione giuridica da tutelare dovrebbe necessariamente identificarsi con l'interesse all'annullamento del provvedimento finale. La tutela accordata dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 opera anche quando la conoscenza degli atti sia finalizzata alla migliore conoscenza dell'azione amministrativa, per un esercizio consapevole del diritto di difesa non necessariamente in un contenzioso formale, ma in senso più ampio nei rapporti che si svolgono sul piano amministrativo.

Essendo disaccoppiato dalla necessità di una difesa in giudizio, l'interesse all'ostensione non coincide con l'esistenza di un provvedimento finale sfavorevole, né presuppone la previa dimostrazione di una lesione già consumata. Al contrario, l'accesso è riconosciuto ogniqualvolta la documentazione richiesta sia collegata a una posizione giuridicamente rilevante dell'istante, e la conoscenza della stessa

risulti utile sotto qualsiasi profilo, secondo la rappresentazione che proviene dall'istante.

Nel caso di specie, gli atti richiesti concernono direttamente il ricorrente e attengono a valutazioni sanitarie e psicologiche effettuate sulla sua persona nell'ambito del rapporto di lavoro. La richiesta è pertanto sorretta da un interesse personale, concreto e attuale, volto a comprendere integralmente le modalità di svolgimento del procedimento e le informazioni utilizzate nel corso dell'istruttoria.

7.3. La circostanza che il giudizio finale sia stato favorevole non elide tale interesse, che ha anche una componente morale. La conoscenza degli atti istruttori permette infatti al lavoratore di verificare se siano state formulate sulla sua salute o sulla sua professionalità affermazioni erranee o inappropriate, che pur non avendo influito sul giudizio finale potrebbero comunque provocare conseguenze sfavorevoli in ambito lavorativo o nella vita privata.

8. Neppure può condividersi la qualificazione dell'istanza quale richiesta meramente esplorativa.

L'istanza non riguarda un'indeterminata categoria di documenti, né è volta a un controllo generalizzato sull'attività aziendale. Al contrario, essa individua uno specifico procedimento, un preciso arco temporale, e documenti facilmente identificabili e direttamente riferiti alla persona del ricorrente.

9. Anche l'eccezione di tardività del ricorso è infondata.

Qualificando il giudizio *ex art. 116 c.p.a.* come giudizio sul rapporto sostanziale di accesso e non come impugnazione dell'atto di diniego, occorre distinguere tra la mera reiterazione dell'istanza d'accesso (sollecito) e l'istanza fondata su un diverso quadro conoscitivo o su interlocuzioni intermedie (nuova domanda).

Nel caso di specie, il diniego espressamente impugnato è quello del 9 aprile 2026. Tale provvedimento contiene una motivazione articolata e ulteriori precisazioni circa l'esistenza e la qualificazione della documentazione richiesta.

L'istanza di accesso del 2 marzo 2026, a sua volta, è stata trasmessa sia ad [REDACTED]

Servizi sia all' [REDACTED], e si inserisce in una vicenda caratterizzata da plurimi contatti con le amministrazioni coinvolte.

Può pertanto sostenersi che la controversia sia stata correttamente radicata contro l'ultimo provvedimento di [REDACTED], nel quale è stata formulata la motivazione definitiva e più ampia del diniego di accesso.

10. Nel merito il ricorso è fondato.

Le argomentazioni svolte da [REDACTED] non sono idonee a giustificare il rifiuto dell'ostensione.

10.1. In primo luogo, il diniego si fonda sull'assunto che la documentazione richiesta consisterebbe in un mero scambio di corrispondenza interna, privo di autonoma rilevanza esterna e incapace di produrre effetti giuridici nei confronti dell'istante. Come si è anticipato sopra a proposito dell'interesse all'accesso, tale impostazione non può essere condivisa.

L'oggetto dell'istanza di accesso non è infatti limitato ai soli atti conclusivi del procedimento, bensì ricomprende tutta la documentazione che abbia concorso alla formazione del percorso istruttorio e valutativo. In altri termini, il diritto di accesso è finalizzato a consentire la conoscenza integrale della documentazione prodotta all'interno di un procedimento, e non può essere circoscritto ai soli atti aventi immediata efficacia esterna. Ne consegue che la qualificazione della documentazione richiesta come "*corrispondenza interna*" o "*scambio di e-mail*" non costituisce, di per sé, valida ragione ostativa all'accesso.

10.2. Né assume rilievo la circostanza che il giudizio medico-legale finale sia stato adottato da un soggetto autonomo rispetto alla società resistente. Proprio perché la documentazione richiesta è stata trasmessa alla struttura sanitaria nell'ambito del procedimento volto all'accertamento dell'idoneità psicofisica del lavoratore, il ricorrente ha interesse a verificare il contenuto delle informazioni e delle valutazioni comunicate dal datore di lavoro, e ad accertarne l'eventuale incidenza sull'istruttoria che ha preceduto l'adozione del giudizio conclusivo.

11. In conclusione, considerato che parte ricorrente ha un interesse diretto e

concreto all'ostensione della documentazione, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento di diniego impugnato e riconoscimento del diritto della parte ricorrente all'ostensione degli atti e documenti indicati nell'istanza.

Conseguentemente, l'amministrazione intimata viene condannata all'esibizione degli stessi ai sensi dell'art. 116, comma 4, cod. proc. amm., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

12. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della vicenda, per giustificare la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

██████████, Presidente

██████████, Referendario, Estensore

██████████, Referendario

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**



**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.